



UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE

Piazza Indipendenza n.1, 33052 Cervignano del Friuli - Provincia di Udine
Codice Fiscale: 90022970306 - P.I.:02900610300 Codice Iban: IT 91 J 07085 63730 000210033335

REG. N°2018/_____

Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese

“SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI DELL'UTI AGRO AQUILEIESE FINALIZZATO ALL'ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI E/O AGEVOLAZIONI SU TARIFFE” PER IL PERIODO 1/09/2018 - 30/06/2020: CONVENZIONE A TITOLO ONEROSO TRA L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE E CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE E/O SOCIETÀ DI SERVIZI/PROFESSIONISTI DI CUI I CAF SI AVVALGONO: XXXX

PREMESSO CHE

- l'art. 59, commi 51 e 52, della Legge 449/97 delegava il Governo ad emanare Decreti Legislativi per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D. Lgs. 03 maggio 2000 n. 130, ha inizialmente definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) approvato con D.P.C.M. 3 dicembre 2013 n.159 e s.m.i. rinnova i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, specificando che la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali

agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

- Ai sensi del Regolamento citato, l'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 n.159 integrato con le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.
- il Regolamento citato consente che - in relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni - gli enti erogatori possano prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari, fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.
- ai sensi dell'art. 10, comma 6, del DPCM 3 dicembre 2013 n.159 e dell'art. 10, comma 4, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;
- la L. 23-12-1998 n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" stabilisce Misure in materia di politiche sociali e del lavoro e introduce l'Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art.65) e l'Assegno di maternità (art.66);
- con Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000 n. 452, come modificato dal decreto 25 maggio 2001 n. 337 e dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i., sono state definite le modalità di erogazione per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità;
- la Regione ha approvato la Legge 31 marzo 2006, n. 06 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti criteri per l'applicazione di tariffe elettriche agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;
- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- l'art. 4 del D.M. citato attribuisce la gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai comuni di residenza specificando che al comune compete la ricezione delle richieste di agevolazione da parte dei soggetti aventi i requisiti di legge nonché l'ammissione delle medesime e conseguente rilascio di un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione nonché l'obbligo di comunicazione al soggetto competente, degli elementi informativi necessari alla gestione dei clienti tutelati;

-
- l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con delibera n.117 del 6 agosto 2008, recante “Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, in attuazione delle previsioni del decreto citato, ha introdotto nuova componente tariffaria A, denominata AS, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici e/o in gravi condizioni di salute, dettando altresì disposizioni specifiche miranti a favorire l’effettivo e rapido avvio del sistema informativo centralizzato necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28 dicembre 2007 per la raccolta delle istanze di accesso alla compensazione, e le imprese distributrici, soggetti individuali dell’Autorità per l’erogazione della medesima;
 - l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con deliberazione del 21/12/2017 nr. 897/2017/r/IDR, modificata con la deliberazione del 5/4/2018, 227/2018/R/idr, ha approvato il “testo integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
 - in base all’art. 11 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 e s.m.i, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF, o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni oppure da lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso;
 - a seguito di avviso pubblico in cui si specificavano i servizi disciplinati dalla presente Convenzione meglio dettagliati all’art.3, hanno manifestato interesse all’iniziativa i seguenti soggetti:
xxxxxxx
xxxxxxx

e che tali soggetti sono stati ritenuti soggetti idonei allo svolgimento dei servizi in oggetto, in base alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall’avviso;

- il CAF xxxxx, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società/professionista xxxxxx l’attività di assistenza fiscale che comprende l’assistenza nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive, la ricezione e trasmissione delle stesse all’I.N.P.S.;

TRA

L’ UTI Agro Aquileiese, in qualità di Ente titolare della funzione “Sistema Locale dei Servizi Sociali” - di seguito Ente - rappresentato dal Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI, dott.ssa Daria Bristot, nata a il, la quale dichiara di agire in quest’atto in nome, per conto e nell’interesse dell’UTI Agro Aquileiese (C.F. 90022970306);

E

XXXXXX_____

XXXXXX_____

XXXXXX_____

XXXXXX_____

XXXXXX_____

XXXXXX_____

XXXXXX_____

di seguito denominati “CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione definisce e disciplina l'erogazione, da parte dei CAAF e/o Società di Servizi/professionisti convenzionati, dei seguenti servizi:

- A. Assistenza al cittadino per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'I.S.E.E. e determinazione dei calcoli ai fini della concessione di assegni di maternità e/o nucleo familiare con almeno tre figli minori e trasmissione telematica dei dati all'INPS;
- B. Assistenza al cittadino nella compilazione delle domande di accesso ai contributi per il sostegno ai canoni di locazione (L.431/98 e L.R. 6/2003) secondo il bando emanato dal Servizio Sociale dei Comuni dell'Ente (di seguito SSC), corredando la domanda stessa delle fotocopie della documentazione utile all'istruttoria della pratica;
- C. Assistenza nella compilazione dei moduli di richiesta del “bonus tariffa sociale” (energia elettrica, gas, bonus idrico, cd. “Bonus SGATE”) e trasmissione telematica delle medesime istanze (Portale SGATE)

e regola i rapporti tra le parti sottoscrittrici;

Ulteriori prestazioni di assistenza ai cittadini che dovessero rendersi necessarie a seguito di future normative od indirizzi dai competenti organi dell'UTI saranno oggetto di integrazione alla Convenzione previo accordo tra le parti.

Art. 2 Destinatari dei servizi

Per “utenza/utenti” si intendono i cittadini residenti nel territorio dell'UTI Agro Aquileiese, vale a dire nei seguenti comuni: Aiello del Friuli; Aquileia; Bagnaria Arsa; Bicinicco; Campolongo Tapogliano; Cervignano del Friuli; Chiopris Viscone; Fiumicello Villa Vicentina; Gonars; Palmanova; Ruda; S.Maria La Longa; S.Vito al Torre; Terzo di Aquileia; Torviscosa; Trivignano Udinese; Visco.

Relativamente alle prestazioni di cui alle lettere A, B, C dell'art. 4 della presente Convenzione, gli utenti devono presentarsi presso le sedi dei CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Sociale dei Comuni.

Art. 3 Impegni dell'Ente titolare della funzione titolare della funzione "Sistema Locale dei Servizi Sociali"

L'Ente si impegna a:

- curare una diffusa e puntuale informazione sulle modalità d'accesso alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, sulla documentazione necessaria e sulle sedi dei CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati in base al presente documento aggiornandole in base alle comunicazioni in merito ricevute dai soggetti stessi.
- fornire ai CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati l'elenco, periodicamente aggiornabile, delle prestazioni assistenziali agevolate e copia dei regolamenti adottati per l'erogazione delle stesse.
- rilasciare – a seguito di una richiesta di prestazione assistenziale agevolata - ai destinatari delle prestazioni un'autorizzazione all'assistenza ai servizi dettagliati nell'art. 4, da esibire ai CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati liberamente scelti dall'utente.

Art. 4 Impegni dei CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati

I CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati si impegnano ad effettuare i servizi elencati all'art.1, concordando con il SSC i tempi per il rilascio della documentazione elaborata dai soggetti convenzionati stessi. In particolare, i CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati si impegnano a:

➤ In relazione al punto **A**:

- Accertamento già in occasione del contatto telefonico per fissare l'appuntamento circa la scadenza dell'autorizzazione rilasciata dal SSC, valida per 30 gg dalla data di presentazione della domanda e/o in conformità con normative specifiche;
- Verifica di conformità dell'attestazione I.N.P.S. relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica (es. nucleo DSU con il minore di cui si chiede l'assegno di maternità, etc...) o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, assistenza nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ricezione e trasmissione della stessa all'I.N.P.S., rilasciando al soggetto l'attestazione I.N.P.S. relativa all'I.S.E. e I.S.E.E., previa verifica della completezza e della correttezza formale dei dati dichiarati;
- Accoglienza e informazioni ai richiedenti l'assegno di maternità e/o dell'assegno per nucleo familiare relative all'applicazione della normativa vigente;
- Determinazione della misura dell'assegno di maternità e/o nucleo familiare sulla base dei parametri definiti dall'INPS;
- Consegna via PEC al SSC della documentazione riguardante il calcolo e l'importo degli assegni considerati sulla base di ISEE non difforni;
- Trasmissione telematica all'I.N.P.S. dei dati necessari, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, per il pagamento degli assegni concessi dall'Ente;
- Archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del SSC, per 24 mesi dalla trasmissione degli stessi all'I.N.P.S.

➤ In relazione al punto **B**:

- Accertamento circa la sussistenza dei requisiti essenziali per l'ammissione ai contributi per il sostegno dei canoni di locazione (L.431/98 e L.R. 6/2003) (indicatore ISE sottosoglia oppure dati relativi alla residenza, cittadinanza o possesso idoneo permesso di soggiorno) e adeguata informativa all'utente circa la carenza dei requisiti. Qualora il richiedente insistesse nella compilazione, va esortato a prendere contatti con il SSC. Le pratiche relative a soggetti privi di requisiti essenziali non potranno essere fatturate.
- Assistenza nella compilazione delle domande di accesso ai contributi per il sostegno dei canoni di locazione (L.431/98 e L.R. 6/2003) secondo i bandi emanati dall'Ente, corredando la domanda stessa delle fotocopie della documentazione utile all'istruttoria della pratica e annotando eventuali elementi o specifiche riguardanti i casi particolari emersi in sede di compilazione;
- Per l'espletamento dell'attività i CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati mettono a disposizione le proprie sedi ed il proprio personale, debitamente formato, mentre l'Ente fornirà i modelli di domanda, unitamente ai bandi e promuoverà incontri per la formazione ed il coordinamento operativo;
- Per il riconoscimento della propria attività i CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati dovranno apporre, negli appositi spazi della domanda, il proprio timbro e far siglare l'operatore che ha fornito supporto nella compilazione della stessa.
- Consegna dell'I.S.E.E., della domanda compilata e della documentazione fotocopiata al cittadino per il suo inoltro all'Ente;

➤ In relazione al punto **C**

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, dei moduli di richiesta per l'accesso alla compensazione per l'energia elettrica, acqua e gas (cd. "bonus SGATE");
- Verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- Fornire al SSC l'elenco delle sedi dei CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati presenti sul territorio;
- Rilasciare all'utente copia delle ricevute, debitamente sottoscritte, attestanti l'avvenuta presentazione delle domande;
- Trasmissione telematica delle istanze su apposito portale SGATE fino allo stato di domanda "PRESENTATA"
- Archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del SSC, per 24 mesi in caso di disagio economico, e 10 anni in caso di disagio fisico.

Art. 5 Modalità di svolgimento dei servizi

I CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati per l'espletamento dell'attività di assistenza fiscale si avvarranno di personale allo scopo adeguatamente formato, garantendo agli utenti, tramite polizza di assicurazione della responsabilità civile, il risarcimento dei danni eventualmente cagionati dall'assistenza fiscale prestata.

Per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, i CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati garantiscono l'erogazione del servizio su appuntamento in giorni e sedi concordati con l'utenza utili all'accesso ai bandi e alle prestazioni, e, qualora ritenuto opportuno e concordato tra le parti, in idonei locali messi a disposizione dalle Amministrazioni

Comunali sprovviste di sportelli CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati sul proprio territorio.

Le modalità di svolgimento dei servizi si intendono modificate di diritto a fronte dell'entrata in vigore di eventuali cambiamenti normativi.

Art. 6 Monitoraggio dello svolgimento dei servizi e riserva

I CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati inviano via PEC l'elenco delle pratiche espletate al SSC per il dovuto riscontro di congruenza e conseguente validazione ai fini della fatturazione, secondo la seguente tempistica:

1° elenco: pratiche gennaio/settembre: entro 15/10 di ogni anno

2° elenco: pratiche ottobre/dicembre: entro 31/1 di ogni anno

Tali elenchi dovranno essere organizzati per tipologia di prestazione e riportare il nominativo dell'utente, il comune di residenza, la data di erogazione.

I CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati si riservano la facoltà di non adempiere alla convenzione nel caso in cui l'UTI dovesse deliberare Regolamenti che non permettano l'applicazione della normativa nazionale contemplata dal D.Lgs. 130/2000.

Art. 7 Compensi

L'attività di assistenza al cittadino nella compilazione, la ricezione e la trasmissione all'INPS della DSU è fornita gratuitamente dai CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati. Il calcolo dell'assegno di maternità e/o per nucleo familiare con almeno tre figli minori con trasmissione dei dati all'INPS e l'assistenza alla compilazione delle domande per i canoni di locazione di cui alle lettere A, B dell'art. 1 della presente Convenzione sono effettuati dai CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati per un corrispettivo pari a **€ 20,82 più IVA per ciascuna pratica correttamente espletata**, mentre per i servizi di assistenza alla compilazione e trasmissione dei "bonus SGATE" di cui alla lettera C il corrispettivo è pari a **€ 5,00 più IVA per ciascuna pratica correttamente espletata**.

Gli importi saranno aggiornati al 1/1 di ogni anno solare, in base all'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (80%), variazione da gennaio a dicembre dell'anno precedente (per il 1/01/2019 la variazione avrà come intervallo di riferimento il periodo settembre 2018 – dicembre 2018).

Le Società si impegnano a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta, presentandosi alle sedi dei CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati munito di autorizzazione rilasciata dal Servizio Sociale dei Comuni.

Art. 8 Modalità di pagamento

La fatturazione - in forma elettronica - potrà essere presentata solo a seguito del riscontro di congruenza da parte del SSC degli elenchi trasmessi secondo le scadenze riportate all'art. 6.

La fattura dovrà essere emessa a favore dell'Ente, con cadenza almeno annuale (entro il 28 febbraio) e dovrà riportare i seguenti dati: il numero di capitolo di spesa, il numero di impegno di spesa associato a ciascun periodo di erogazione delle prestazioni, il CIG di riferimento e il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136.

Il pagamento del compenso di cui all'art. 7 avverrà a 60 gg. dalla data di trasmissione della fattura elettronica.

Art. 9 Durata

La presente convenzione decorre dal 01.09.2018 fino al 30.06.2020, salvo disdetta scritta da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che avrà efficacia decorsi 90 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della controparte.

Qualora si verificassero sostanziali modificazioni alla normativa citata in premessa o in caso di accordi stipulati successivamente fra gli organi centrali della Pubblica Amministrazione e i CAAF di riferimento, la presente convenzione verrà sottoposta a revisione.

Le Parti si obbligano a comunicare ogni variazione che incida sull'esecuzione della presente Convenzione, in particolare l'eventuale revoca/modifica dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di assistenza fiscale, il cambio della ragione sociale.

La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra i CAAF e le rispettive Società di servizi e/o professionisti di cui i CAAF si avvalgono.

Art. 10 Tutela delle persone e trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Regolamento GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento dati è tenuto a darne tempestiva comunicazione al titolare sulla base di appositi modelli all'uopo predisposti.

Art. 11 Controversie

La risoluzione delle controversie, in prima istanza, è demandata ad un collegio arbitrale di tre persone designate, rispettivamente, una dall'UTI, una dal CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionato interessato e una in accordo tra le parti.

Il foro competente è quello di Udine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cervignano del Friuli, lì

Per l' UTI Agro Aquileiese

Il Responsabile del S.S.C:

Dott.ssa Daria BRISTOT

.....

Per il CAAF/Società di Servizi/professionisti

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Appendice:

Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, l'UTI Agro Aquileiese, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla

durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è l'UTI Agro Aquileiese, con sede in Piazza Indipendenza,1 33052 Cervignano Del Friuli (UD). PEC: uti.agroaquileiese@certgov.fvg.it. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel. 0431 388760; e-mail serviziosociale@agroaquileiese.utifvg.it;

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.